

COMUNICATO n. 142 del 23/01/2012

L'ARTICOLO IN FINANZIARIA NON RIGUARDA IL SITO DI MONTE ZACCON

L'articolo della Finanziaria 2012 sulla bonifica delle discariche non riguarda il sito di Monte Zaccon. Quest'area infatti era stata destinata solo al recupero di rifiuti, nello specifico ai fini di "ripristino ambientale" (R10), e non a discarica. Nè questa situazione cambia se in sede penale Monte Zaccon viene ritenuta una discarica abusiva proprio perché l'articolo 86 ter del Tulp (Testo unico delle leggi provinciali) si applica solo alle discariche già autorizzate. Questa la precisazione della Provincia autonoma di Trento in merito alla notizia diffusa oggi sulla presunta illegittimità costituzionale di una norma inserita nella Finanziaria 2012 in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, oggetto di una nota dell'avvocato Mario Giuliano, che rappresenta 54 cittadini di Roncegno costituitisi parte civile nella vicenda.

-

In riferimento alla nota dell'avvocato Mario Giuliano di data 22 gennaio 2012 in merito alla presunta illegittimità costituzionale del nuovo articolo 86 ter del Tulp. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (introdotto con la legge finanziaria provinciale del 2012, art 57 comma 4), la Provincia precisa che l'articolo 86 ter trova applicazione unicamente per discariche già autorizzate, nelle quali sono (o sono stati) conferiti - ai fini dello smaltimento - rifiuti non previsti dal relativo provvedimento autorizzatorio. Pertanto l'articolo 86 ter non è applicabile al sito di Monte Zaccon: infatti nell'area era stata autorizzata unicamente un'attività di recupero di rifiuti, nello specifico come "ripristino ambientale" (R10) e non certo una discarica. Nè tale situazione muta se in sede penale il sito di Monte Zaccon sia ritenuto una discarica abusiva, proprio perché l'articolo 86 ter si applica solo alle discariche già autorizzate. L'articolo in questione è stato introdotto nel Tulp al fine di evitare di dover asportare da discariche di rifiuti inerti esistenti e già autorizzate rifiuti che, pur essendo ambientalmente compatibili, non erano stati previsti dal provvedimento autorizzatorio. Ciò indipendentemente dall'applicazione delle previste sanzioni penali ed amministrative.

-

()